

IN RISPOSTA |

PERCHÉ IL MEGLIO È NEMICO DEL BENE

In questa "missiva", il Vicepresidente del CNI offre il suo punto di vista sul Sisma Bonus, sul ruolo del CNI al tavolo ministeriale e sull'auspicato traguardo di ampio respiro

DI GIOVANNI CARDINALE*

L'articolo della Professoressa Crespellani apre molte riflessioni e proietta il decreto sulla Classificazione del rischio sismico, più noto come Sisma Bonus, in un orizzonte, più ampio, di natura socio-politica e anche etica.

Personalmente, nel merito, ritengo tutte le osservazioni appropriate e d'altra parte non potrebbe essere diversamente atteso che, come l'articolo correttamente ricorda, il CNI, attraverso la Rete delle Professioni Tecniche, aveva già, ben prima del decreto, messo a fuoco un piano generale di prevenzione dai rischi (sismico, idrogeologico etc.) che tendeva a inquadrare il problema nella sua complessità, nella necessità di operare attraverso un ampio ventaglio di provvedimenti, attivando anche, in modo opportuno, la leva assicurativa. Il tema che ci siamo posti, quando siamo stati chiamati al tavolo ministeriale a scrivere, insieme ad altri, il decreto, tanto nei suoi allegati tecnici che nelle parti più squisitamente provvedimentali, era valutare se questo strumento fosse coerente con quell'impostazione generale, se potesse agevolare la crescita di una cultura della prevenzione sismica, se potesse costituire un punto di partenza valido e sostenibile. E ancora valutare se, l'idea che una legge finanziaria aveva messo un campo, offrendo di agire sulla leva fiscale, fosse una opportunità da cogliere e se fosse utile, oltre che possibile, coniugare l'attuazione di processi di prevenzione con una ripresa dell'attività edilizia.

La nostra risposta è stata positiva e, quindi, ci siamo assunti la responsabilità di ritenere questo passaggio come uno step molto importante di un processo certo più ampio e bisogno di altre implementazioni. Lo abbiamo fatto per vari motivi tra i quali:

- l'utilità anche culturale di procedere a istituire un processo di classificazione del rischio sismico;
- ricondurre questa azione, nel suo obbligo di motivare il raggiungimento di una riduzione del rischio sismico, al progetto delle strutture e agli attori tradizionali del processo (progettista, direttore dei lavori, collaudatore);
- legare la classificazione alle norme tecniche in modo da esserne organica alla filosofia e ai

criteri operativi della norma stessa. Modelli simili erano già stati sperimentati, per esempio, in California, dove il ruolo delle assicurazioni è ben più ampio e proattivo e dove, una cultura molto diversa dalla nostra, mette in campo anche valutazioni finalizzate a definire l'utilità di un investimento in relazione alla esposizione, al numero di vite potenzialmente salvate, dando così un valore alla singola vita umana.

— "Per il CNI, il Sisma Bonus è un punto di partenza per una strategia ben più ampia già da noi disegnata; una strategia in cui procedere, per dirla con Popper, per congetture e confutazioni" —

che, però, secondo me, vale la pena di combattere.

Voltaire diceva che "il meglio è nemico del bene". Il concetto mi appare appropriato al tema discusso. Per il CNI, il Sisma Bonus è un punto di partenza per una strategia ben più ampia già da noi disegnata; una strategia in cui procedere, per dirla con Popper, per "congetture e confutazioni", tenendo di buon conto tutti i contributi critici e, soprattutto, augurandosi di avere a fianco tutti gli studiosi che, come l'autorevole autrice dell'articolo, sanno mantenere vivo il dubbio e la necessità di costruire, anche su questo, la strada migliore verso il traguardo.

*VICEPRESIDENTE CNI

GIURISPRUDENZA | SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LUCCA 6.12.2017

La rifusione delle spese legali nel contenzioso giudiziale

LA CHIAMATA IN GARANZIA DELL'ASSICURAZIONE: QUANDO PUÒ COSTARE CARA (ANCHE SE SI HA RAGIONE)

DI ANTONELLA GIRAUDI*

È stata segnalata alla Redazione una sentenza di merito (Tribunale di Lucca 612/2017) che fornisce l'occasione, nel commentarla brevemente, di riepilogare alcuni principi di interesse generale nell'ambito del contenzioso giudiziale che il professionista (progettista o direttore dei lavori) si trova ad affrontare, in questo caso con particolare riguardo al tema della rifusione delle spese legali per le parti chiamate in garanzia.

Accade con frequenza che il D.L. e/o il progettista vengano chiamati in causa dal committente o dall'appaltatore e che, a loro volta, chiamino in causa la compagnia di assicurazione per essere garantiti e manlevati nell'eventualità in cui sia accertata una loro responsabilità.

La fattispecie oggetto della decisione in commento, emessa dal Tribunale di Lucca, concerne il classico contenzioso tra committente e appaltatore per il saldo del corrispettivo delle opere realizzate, da un lato, e l'esistenza di vizi e difetti e la conseguente richiesta di riduzione del prezzo, dall'altro.

L'impresa appaltatrice ottiene un decreto ingiuntivo che viene opposto dai committenti sul presupposto di aver già corrisposto un importo eccedente il dovuto (per l'applicazione errata dell'IVA al 10% anziché al 4%) e per l'esistenza di vizi e difetti nelle opere realizzate.

L'appaltatrice opposta chiama in

causa, a garanzia per il caso di soccombenza, la D.L. e quest'ultima, a propria volta, la compagnia di assicurazione, la quale eccepisce l'ineroperatività della polizza.

All'esito del giudizio, il Giudice revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'impresa appaltatrice alla restituzione delle somme percepite in eccesso a favore dei committenti, ma non in conseguenza dell'esistenza di vizi e difetti, perché per questi ultimi, quantificati dal CTU nel modesto importo di euro 2.400, il Giudice ritiene comunque tardiva la denuncia. Per conseguenza, viene accertata l'infondatezza della domanda di garanzia proposta dall'appaltatrice nei confronti della D.L. (in quanto per l'appunto la restituzione non dipendeva da vizi o difetti in ipotesi da ricondursi a responsabilità o corresponsabilità della D.L.). Ma al contempo il Giudice dichiara infondata anche la domanda di garanzia proposta dalla D.L. nei confronti della compagnia assicuratrice, accogliendo l'eccezione di inoperatività della polizza (per quanto è dato comprendere dalla scarsa motivazione sul punto, ai termini di polizza sarebbero stati esclusi dalla copertura i danni alle opere in costruzione e quelli derivanti da vizi di costruzione). Regolarmente le spese in base al principio di soccombenza, il magistrato pone a carico dell'impresa appaltatrice le spese di lite sia dei committenti (per oltre 21.000 euro) che della

terza chiamata D.L. (per 7.722 euro), ma pone a carico di quest'ultima le spese per la chiamata in causa dell'assicurazione (per 15.000 euro). In linea generale, le spese di lite vanno regolate in base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) e quelle per la chiamata in garanzia non si sottraggono a tale regola.

Nell'ipotesi di chiamate in garanzia "a catena" (tipiche nei contenziosi committenti-appaltatori-progettisti-D.L. e relative assicurazioni) l'applicazione di tale principio può determinare delle conseguenze pesanti per la parte soccombente, che si ritrova a corrispondere le spese di tante parti chiamate in causa, anche non da lei direttamente (vi sono ricorrenze dei casi emblematici di eco mediatico). Le spese dei chiamati in garanzia vanno infatti poste a carico della parte soccombente del giudizio principale in quanto responsabile, anche se non direttamente ma indirettamente, delle varie chiamate in garanzia.

Ma tale principio non si applica se l'iniziativa della chiamata in causa sia ritenuta palesemente arbitraria (Cass. 28510/2018; Cass. 7431/2012; Corte Appello Milano 2818/2015). In questo caso le spese rimangono a carico della parte che ha effettuato la chiamata, anche se vincitrice nell'ambito del giudizio principale. È quanto avvenuto nel caso della sentenza in commento del Tribunale di Lucca: le spese di lite della com-

spese di lite sarebbero state a carico dell'appaltatrice soccombente nel giudizio principale, in ragione dell'infondatezza della domanda principale che aveva causato la chiamata.

In conclusione, prima di chiamare in causa un soggetto dal quale essere manlevati, è opportuno valutare in concreto ed ex ante la probabilità di accoglimento della domanda in garanzia e soppesarne il rapporto costi/benefici, in raffronto alle domande principali. Ma, ancor prima, in sede di sottoscrizione del contratto di assicurazione, è opportuno verificare che le condizioni di copertura della polizza professionale siano complete e idonee rispetto all'attività svolta.

* AVVOCATO IN MILANO

INDUSTRIA 4.0 |

Precisazioni sui tempi dell'interconnessione

In merito all'articolo su attività peritali Industria 4.0, l'Ing. Paolo Gianoglio di ICIM ha scritto alla Redazione sottolineando che non esiste un limite temporale entro il quale devono essere effettuate l'interconnessione e la perizia, e non vi sono rischi di perdita del beneficio fiscale se l'interconnessione interviene in periodi fiscali successivi al periodo di acquisizione del bene. La circolare 4/E del 30/3/2017, alle pagine 66 e 67, specifica in modo chiaro e inequivocabile che il beneficio dell'iperammortamento spetta - per gli investimenti conformi effettuati entro il 31/12/2018 (o sotto determinate condizioni entro il 31/12/2019) - solo dopo l'avvenuta interconnessione. Tale interconnessione non deve avvenire entro tempi prestabiliti. La relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2017 precisa che il "ritardo" nell'interconnessione (conseguente, ad esempio, alla complessità dell'investimento) non è di ostacolo alla completa fruizione dell'iperammortamento, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si può iniziare a godere del beneficio.

A domanda risposta

Questa la risposta dell'ing. Mario Ascarì, Presidente del C3I "Il problema non è l'interconnessione ma la l'investimento che, stante alle disposizioni attuali, deve essere effettuato entro il 31/12/2018 (o entro il 31/12/2019 se pagata il 20%). La mancata interconnessione non è di ostacolo alla fruizione (futura...) dell'iper-ammortamento che tuttavia, slittando in avanti, non consente alle aziende di portare in iper-ammortamento l'investimento nel 2018".